



SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

STATUTO

Art. 1.

E' costituita la Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea.

Art. 2.

La Società ha lo scopo di promuovere la diffusione della conoscenza del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto dell'Unione europea.

La Società persegue i propri obiettivi favorendo lo sviluppo di ricerche nei diversi campi del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto dell'Unione europea, contribuendo al miglioramento dell'insegnamento, incentivando una loro migliore conoscenza e un loro maggiore rispetto. In particolare, la Società cura il collegamento con le altre associazioni scientifiche, italiane e straniere, e assume presso le istituzioni competenti le iniziative necessarie perché il diritto internazionale, pubblico e privato, e il diritto dell'Unione europea siano tenuti nella specifica considerazione dovuta a tali discipline dal punto di vista della funzione e del metodo.

Art. 3.

Possono essere ammessi in qualità di soci individui o enti che, per l'impegno preponderante in attività professionali e di insegnamento superiore e ricerca, possono e intendono contribuire ai fini e agli obiettivi della Società.

Nell'ambito dell'associazione, e nei rapporti con terzi in cui assume rilevanza il loro status, i soci informano i loro comportamenti al principio di lealtà verso gli altri soci e l'associazione.

Art. 4.

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Segretario Generale
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa dispone di tutti i poteri previsti dal presente Statuto non attribuiti ad altri organi, compreso quello di disporre lo scioglimento della Società. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno. A tal fine essa è convocata dal Segretario Generale ed è presieduta dal Presidente o, per sua delega in forma scritta, da un membro del Consiglio Direttivo.

In sessione ordinaria l'Assemblea provvede all'approvazione del bilancio della Società, su proposta del Consiglio Direttivo.

Sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea fissa le linee di azione della Società per l'anno successivo alla propria riunione.

L'Assemblea provvede, in sessione ordinaria, all'elezione del Consiglio Direttivo per il triennio successivo. Essa elegge il Presidente e il Segretario Generale, che durano in carica per un triennio e sono rieleggibili fino ad un massimo di sei anni. L'Assemblea elegge altresì cinque membri che compongono il Consiglio Direttivo anch'essi rieleggibili fino ad un massimo di sei anni. L'Assemblea elegge per un triennio i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti, che sono rieleggibili fino ad un massimo di sei anni.

Per la validità dell'Assemblea dei soci è sufficiente che ad essa partecipino, o direttamente o per delega o corrispondenza, almeno un quarto dei soci della Società.

Alle modifiche del presente Statuto l'Assemblea provvede riunita in sessione straordinaria, purché siano presenti, anche per delega o corrispondenza, almeno la metà più uno dei soci.

Art. 6.

Il Presidente cura l'equilibrio dei poteri fra gli organi e la qualità dei rapporti fra i soci, oltre che di quelli fra la Società ed i suoi interlocutori esterni. Presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da non oltre cinque soci eletti dall'Assemblea. Esso delibera a maggioranza.

Il socio che assume la responsabilità di organizzare il convegno annuale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo per un anno in qualità di Vice-Presidente.

Il Consiglio si riunisce di regola due volte l'anno, su convocazione del Segretario Generale. Su impulso del Presidente e del Segretario Generale, il Consiglio Direttivo attua le linee di azione fissate dall'Assemblea; adotta decisioni urgenti in materie afferenti alla competenza dell'Assemblea, sottoponendole sollecitamente alla ratifica di questa.

Il Segretario Generale cura l'amministrazione della Società, sulla quale egli riferisce annualmente all'Assemblea con la presentazione del bilancio adottato dal Consiglio Direttivo, che l'Assemblea è chiamata ad approvare definitivamente. Al Segretario Generale compete la rappresentanza legale della Società e la cura dell'amministrazione.

Al Presidente e al Segretario Generale compete, in forma disgiunta, la rappresentanza legale della Società.

Art. 7.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci, uno dei quali assume la presidenza. Esso può essere integrato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, da un massimo di due esperti contabili estranei alla Società. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Segretario Generale

prima della seduta del Consiglio Direttivo, che è chiamato ad approvare il bilancio, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8.

Le entrate della Società sono costituite da:

- a) le quote sociali, da pagarsi annualmente, secondo l'ammontare deciso dall'Assemblea;
- b) i contributi di società, enti, associazioni italiane e straniere, anche di diritto pubblico;
- c) i proventi dalla vendita di pubblicazioni promosse dalla Società;
- d) legati ed ogni sorta di lasciti ricevuti dalla Società ed accettati dal Consiglio Direttivo.

L'amministrazione delle entrate e delle uscite della Società è curata dal Segretario Generale che a tal fine apre un conto corrente bancario.

Art. 9.

Nessun onorario è dovuto ai titolari di cariche sociali. E' tuttavia consentito il rimborso di spese vive e documentate, sostenute nell'interesse della Società e approvate dal Segretario Generale.

Art. 10.

La sede della Società è in Roma. La sua ubicazione è decisa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11.

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le regole del Codice Civile e delle Leggi italiane relative alle associazioni senza scopo di lucro.